



FORME E LIMITI DEL CONTROLLO PARLAMENTARE NELLA LOTTA EUROPEA AL TERRORISMO

di Astrid Zei*

Il 17 novembre 2015, all'indomani degli attentati terroristici di Parigi, il Ministro della Difesa francese Le Drian, nell'ambito del Consiglio per la Difesa dell'Unione Europea, ha invocato la “clausola per la difesa comune” iscritta nell'art. 42, co. 7 del Trattato sull'Unione europea, sollecitando gli Stati membri a “prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso” nella lotta al terrorismo. Il ricorso a questa base giuridica da parte del governo francese, anziché a quella offerta dall'art. 222 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – che però avrebbe richiesto una deliberazione all'unanimità dei Capi di Stato e di Governo - ovvero all'art. 5 del Trattato sul Nord Atlantico, è stato da subito oggetto di dibattito in Europa.

L'art. 42, co. 7 TUE impegna gli Stati membri, e non l'Unione europea, a collaborare con il Paese che sia oggetto di una “aggressione armata” nel suo territorio, sulla base di “accordi bilaterali”, “in conformità con l'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite”.

Considerando anche la mancanza di precedenti atti a circoscrivere sia la nozione di “aggressione armata” disciplinata dal TUE, sia il novero delle misure che potrebbero essere adottate dagli Stati, lo stesso Parlamento europeo ha sottolineato che la delibera del Consiglio per la Difesa del 17 novembre costituirà un precedente al fine di “definire dispositivi e orientamenti pratici per la futura attivazione della clausola di difesa reciproca” [[Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2016 sulla clausola di difesa reciproca \(articolo 42, paragrafo 7, TUE\)](#), punti 7-8; cfr. anche la proposta di Risoluzione

* Professore associato di diritto costituzionale italiano e comparato – “Sapienza” Università di Roma

presentata il 13 gennaio 2016 dal PPE: [2015/3034\(RSP\)](#), punto 2].

L'art. 222 TFUE è stato espressamente concepito, dopo gli attentati di Madrid del 2004, per assicurare assistenza allo Stato che sia oggetto di un “attacco terroristico”, prefigurando un intervento degli Stati membri e dell'Unione europea sul suo territorio, e a presidio dello stesso.

Ai sensi dell'art. 42, co. 7 TUE, invece, il Ministro della Difesa francese ha già chiesto agli Stati membri di cooperare alle operazioni militari in Siria e in Iraq, ovvero di offrire supplenza ai contingenti francesi impegnati in altre aree. La disposizione non contempla espressamente ed esclusivamente un intervento di natura militare da parte degli altri Stati (l'aggettivo “militare” venne stralciato nell'ambito dei lavori preparatori); inoltre, l'espressione “assistenza e aiuto” consente un certo margine di apprezzamento circa la natura e l'entità dell'intervento che potrà essere concordato su base bilaterale; infine, essa stabilisce espressamente che non verrà pregiudicato “il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri”.

In questa maniera vengono in rilievo, da un lato, i principi costituzionali degli Stati membri riguardo alla loro politica militare, e dall'altro, sul piano procedurale, l'esistenza di riserve parlamentari sulle determinazioni dei Governi nazionali.

In Germania si è aperto difatti immediatamente un dibattito, che ha riguardato non solamente la base giuridica invocata già nella serata del **16 novembre** dal Presidente Hollande, ma anche la misura e l'intensità del controllo parlamentare sugli impegni assunti dal Governo federale.

Una prima questione attiene alla natura civile o militare del contributo tedesco.

Il Tribunale costituzionale federale ha sviluppato una riserva parlamentare sul diritto costituzionale della difesa, desumendola da un fascio di disposizioni costituzionali e, al contempo, ricollegandosi alla tradizione tedesca della forma di governo parlamentare, per affermare che “le Forze armate, intese come potenziale di offesa, non sono affidate esclusivamente all'esecutivo, ma vanno collocate nell'ambito dell'ordinamento costituzionale democratico e dello stato di diritto alla configurandosi come un *esercito parlamentare* (c.d.a)” [[sentenza sul “controllo dello spazio aereo della Turchia” del 12 febbraio 2008 : BVerfGE 121, 135 \(154\)](#)].

Il principio della codecisione e della responsabilità del Parlamento circa la guerra e la pace è stato spiegato in alcune pronunce richiamando la svolta in senso parlamentare sancita dalla revisione costituzionale del **29 ottobre 1918** [[BVerfGE 90, 286](#) (383-384); [126, 55](#) (69 ss.), e da ultimo [BVerfG, 2 BvE 6/11](#)], che significò anche una riformulazione dell'art. 11, secondo co. della Costituzione del Reich del 1871, con l'introduzione di una riserva di voto del *Reichstag* oltre che del Bundesrat, e riaffermando il carattere costitutivo dell'autorizzazione parlamentare circa le dichiarazioni di guerra e di pace sancita dall'art.45, secondo co., della Costituzione di Weimar, concepita come “atto di politica estera e di comando delle forze armate” (G. Anschütz, *Die Verfassuns des Deutschen Reichs vom 11 August 1919, Kommentar*, 14esima ed., Berlino, Stilke, 1933, p. 260) [[BVerfGE 90, 286](#) (383)].

Di conseguenza, nell'ordinamento tedesco l'impiego delle Forze armate all'estero necessita di regola dell'assenso preventivo del Bundestag, che ha un valore costitutivo [[sentenza “Interventi out of area” del 12 luglio 1994: BVerfGE 90, 286 \(387\)](#)]

La legge del **18 marzo 2005** sulla partecipazione parlamentare all'invio di forze armate all'estero [[Parlamentsbeteiligungsgesetz, BGBl. I n. 17 del 23 marzo 2005, p. 775 ss.](#)] disciplina più nel dettaglio gli obblighi del Governo e le prerogative del Bundestag. Conformemente alle indicazioni rese dal Tribunale costituzionale federale, essa impone l'assenso preventivo dell'assemblea per l'invio di contingenti armati all'estero, quale che sia il quadro degli impegni assunti dalla Germania con altri Stati esteri ovvero nell'ambito di organizzazioni internazionali [[sentenza “Interventi out of area” del 12 luglio 1994: BVerfGE 90, 286 \(387\)](#)]

Accanto alla procedura ordinaria, il legislatore ha previsto anche una procedura semplificata, applicabile nell'ipotesi di un “intervento di scarsa intensità e portata”, vale a dire quando vengano mobilitati pochi soldati, quando l'intervento, considerate le circostanze, non rivesta grande importanza, e purché non consista nella partecipazione ad una guerra (art. 4, secondo co. della legge). In tali ipotesi l'autorizzazione si intende concessa implicitamente, salvo che uno dei gruppi parlamentari, ovvero il 5% dei deputati non pretenda una deliberazione dell'assemblea (art. 4, primo co.). La legge infine prevede espressamente la possibilità di chiedere l'autorizzazione del Parlamento in

un momento successivo, qualora le azioni militari risultino improcrastinabili e necessarie per salvare la vita delle persone (art. 5 della legge).

Sugli obblighi di informazione che gravano in ogni caso sul Governo, quale che sia la natura, anche limitata o urgente, dell'intervento delle forze armate, si è pronunciato recentemente il Tribunale costituzionale in una sentenza resa il **23 settembre 2015** [[BVerfG, 2 BvE 6/11](#)].

La questione sottoposta al suo esame atteneva più precisamente alla necessità di definire forme e limiti della riserva parlamentare ove un intervento militare venga disposto dal governo per fronteggiare una situazione di pericolo in condizioni di urgenza, colmando così un vuoto legislativo.

All'origine della pronuncia vi era un conflitto di attribuzioni sollevato dal gruppo parlamentare dei Verdi nei confronti del Governo federale, il quale nel **2011** aveva disposto l'intervento dell'esercito federale per il rimpatrio di alcuni cittadini tedeschi che si trovavano in Libia nei giorni della guerra civile, senza alcuna autorizzazione parlamentare. Le operazioni militari erano state condotte tra il **21** e il **26 febbraio**. Il Ministero degli Esteri aveva informato delle operazioni i capigruppo e i Presidenti delle Commissioni parlamentari per gli Affari esteri e per la Difesa solamente nella serata del **26 febbraio**.

In una Conferenza stampa convocata il **28 febbraio** di quell'anno, il portavoce del Ministero degli Affari Esteri aveva chiarito la posizione del Governo, argomentando la natura umanitaria e non armata dell'intervento, così che l'autorizzazione del Bundestag non sarebbe stata necessaria, neppure ex post.

All'inizio del mese di **marzo 2011** con le stesse motivazioni il Governo federale aveva respinto la proposta avanzata dal gruppo dei Verdi di sottoporre comunque l'iniziativa al voto del Bundestag affinché questi potesse esprimersi in via successiva, precisando altresì che l'impiego delle armi nel corso dell'operazione si era configurato sin dall'inizio solamente come una eventualità.

Il gruppo parlamentare della Sinistra aveva successivamente proposto una mozione, con cui si invocava l'applicazione dell'art. 5 della legge sulla partecipazione parlamentare [*Parlamentsbeteiligungsgesetz*], che impegna il governo ad informare tempestivamente la

Camera e a richiedere un'autorizzazione non appena possibile. Il **24 marzo 2011**, tuttavia, l'assemblea aveva respinto la proposta.

Nei mesi successivi il gruppo della Sinistra aveva sollecitato a più riprese il Governo federale a rivedere la sua posizione. Questi aveva ribadito che l'impiego di contingenti militari era stato ordinato in via precauzionale, posto che le circostanze di allora lasciavano immaginare che l'evacuazione sarebbe riuscita senza bisogno di ricorrere alle armi.

L'**11 agosto 2011** il gruppo parlamentare dei Verdi aveva infine depositato un ricorso al Tribunale costituzionale federale.

Il **23 settembre 2015** Secondo Senato ha ripreso e confermato la sua precedente giurisprudenza con riguardo alla nozione di intervento militare all'estero. Anzitutto, essa ricomprende ogni ipotesi di invio di contingenti armati (par. della pronuncia), indipendentemente dal loro ingresso in uno scenario di guerra [[BVerfGE 121, 135](#) (161 ss.); [90, 286](#) (389)], dall'effettivo impiego delle armi – che potrebbe essere anche solo eventuale, purché non limitato alla difesa personale dei soldati [[BVerfGE 121, 135](#) (165) (167 ss.)] – e dal quadro giuridico di diritto sovranazionale in cui si iscrive la decisione del Governo federale [[BVerfGE 90, 286](#) (351 ss.); [121, 135](#) (153)].

In secondo luogo, una decisione del Parlamento viene considerata sempre necessaria anche nell'ipotesi in cui, per fronteggiare un pericolo imminente, il Governo federale ordini un'azione delle forze armate senza chiedere ed ottenere preventivamente un'autorizzazione del Bundestag [[BVerfGE 90, 286](#) (388); [121, 135](#) (154)]; essa tuttavia ha un'efficacia *ex nunc*, nel senso che un eventuale voto negativo dell'assemblea non rende per ciò stesso illegittimo quanto già operato dal Governo, ma impone comunque il ritiro delle truppe (par. 87 della pronuncia).

In terzo luogo, i giudici hanno chiarito la piena sindacabilità del presupposto del “pericolo” invocato dal Governo federale [[BVerfGE 121, 135](#) (163)], anche se questi mantiene un suo autonomo spazio di valutazione riguardo all'”urgenza” dell'intervento, legata a considerazioni di carattere più strettamente politico e militare (par. 91-94 della pronuncia).

La questione di maggiore novità, vale a dire se sia o meno necessario formalizzare

l'autorizzazione del Parlamento una volta conclusasi un'operazione militare "urgente" per "fronteggiare un pericolo", è stata risolta invece in senso negativo, posta l'impossibilità per il Bundestag di condizionare concretamente l'azione del Governo (par. 96-100 della pronuncia). In questa maniera il Tribunale costituzionale federale ha smentito una parte della dottrina (citata nella pronuncia: par. 96, che ricomprende H. Dau, H.H. Klein, C. Lutze, C. Baldus, F. Schröder, J. Sigloch, T.M. Wagner) che, pur negando qualsivoglia effetto giuridico ad un eventuale diniego del Bundestag, considera comunque necessario il voto parlamentare perché coerente con la dogmatica della riserva parlamentare sull'impiego delle forze armate, riallacciandosi invece alla ricostruzione di C. Kreß, *Die Rettungsoperation der Bundeswehr in Albanien am 14. März 1997 aus völker- und verfassungsrechtlicher Sicht*, in *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 1997, p. 355; T. Schaefer, *Verfassungsrechtliche Grenzen des Parlamentsbeteiligungsgesetzes*, Berlin, Logos, 2005, p. 287 ss; P. Scherrer, *Das Parlament und sein Heer*, Berlin, Duncker & Humblot, 2010, p. 288 ss.

In tali casi - ed è ciò che qui interessa di più - secondo il Tribunale, grava piuttosto sul Governo l'onere di informare il Bundestag, sia riguardo ai fondamenti di fatto e di diritto delle sue decisioni, sia circa lo svolgimento e l'esito dell'intervento militare (par. 103 della pronuncia). Ciò al fine di consentire da parte del Bundestag l'esercizio della funzione di controllo sul Governo, che questi potrà svolgere avvalendosi degli ordinari strumenti delle interrogazioni, delle interpellanze, nell'ambito di dibattiti parlamentari, fino allo strumento estremo della mozione di sfiducia costruttiva (par. 101).

Nel merito, il Tribunale costituzionale federale ha verificato la sussistenza dei presupposti di pericolo posti alla base della decisione del Governo federale, che giustificavano l'impiego di contingenti militari (par. 104-116 della pronuncia), e ha chiarito che, una volta terminata l'operazione di evacuazione, non sussisteva più l'obbligo di chiedere un'autorizzazione del Bundestag (par. 117-118). Per quanto concerne i diritti di informazione del Parlamento, che comunque non erano oggetto del ricorso, i giudici di Karlsruhe hanno ritenuto che il Governo li avesse comunque rispettati, alla luce del carteggio e degli atti parlamentari prodotti in giudizio.

Ciò che dunque oggi viene in rilievo è la necessità di definire il quadro giuridico in cui

si iscrive il controllo parlamentare sulle misure concordate dal Governo tedesco per prestare "assistenza e aiuto" alla Francia, ai sensi dell'art. 42, co. 7 del Trattato sull'Unione europea.

Qualora venga ordinato l'intervento di contingenti militari vige la riserva parlamentare prescritta dalla Legge del 2005 e sul Governo gravano gli obblighi di informazione di cui il Tribunale costituzionale federale ha precisato modo e misura.

Nell'ipotesi che vengano disposte solamente azioni di tipo civile resta comunque controversa la portata dei diritti di partecipazione del Bundestag, poiché nell'interpretazione sinora accolta dal Governo federale la politica comune per la sicurezza e la difesa (PSDC) non sarebbe sussumibile nelle "questioni dell'Unione europea" che l'art. 23, secondo co., LF affida alla responsabilità del Bundestag, imponendo al Governo federale di informare la Camera "compiutamente, continuamente e non appena possibile".

Quando si versi nell'ambito della politica estera la funzione di codecisione del Parlamento, che il Tribunale costituzionale federale deriva comunque dal combinato degli artt. 24, secondo co., e 59, secondo co., prima frase, della Legge Fondamentale [[BVerfGE 118, 244](#) (258); [BVerfGE 104, 151](#) (208 ss.), [BVerfGE 121, 135](#) (157 ss.)], trova un limite, che consiste in una più ampia sfera di discrezionalità riconosciuta al Governo federale. Persino nella sentenza del **19 giugno 2012**, nella quale il Tribunale costituzionale federale aveva declinato con particolare ampiezza i diritti di informazione del Bundestag nelle questioni dell'Unione europea, i giudici avevano riaffermato un principio generale, in base al quale "i rapporti con gli Stati esteri, la rappresentanza nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni interstatali e i sistemi di sicurezza collettiva di cui all'art. 24, secondo co., LF, così come la responsabilità dello Stato nel suo complesso nel rappresentare la Germania rientrano fundamentalmente nella sfera di competenza dell'esecutivo, e in particolare del Governo federale [[BVerfGE 131, 152](#) [195], con richiamo alle pronunce [BVerfGE 104, 151](#) (207) e [BVerfGE 49, 89](#) (125)].

Si tratta della stessa pronuncia con cui il Tribunale costituzionale federale ha chiarito la portata e la pienezza dei diritti di partecipazione dell'assemblea riguardo al Trattato

che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità e al Trattato sul Fiscal Compact, in quanto essi mostrano “sostanziali punti di contatto con il programma di integrazione iscritto nei Trattati” [[BVerfGE 131, 152](#) (215) (224)]. Tuttavia, pure sottolineando che nella scelta della formulazione dell’art. 23 LF il legislatore costituzionale non avrebbe voluto introdurre alcuna distinzione circa la portata dei diritti di informazione del Parlamento sullo sviluppo dei tre pilastri dell’Unione europea, i giudici di Karlsruhe in quell’occasione hanno omesso di esprimersi circa la sussunzione della politica estera e della difesa comune e della politica di sicurezza e della difesa comune nel quadro degli “affari dell’Unione europea” di cui all’art. 23, secondo co. LF (par. 108 della pronuncia, p. 202).

Certamente, i recenti sviluppi nell’ambito della cooperazione alla difesa, e la natura “integrata” degli interventi civili e militari iscritti nell’ambito di più ampie e trasversali politiche per la difesa, hanno evidenziato talvolta l’opportunità di ridefinire talune categorie e fattispecie, rinunciando, in certi casi, ad un controllo parlamentare pervasivo, e soprattutto ad oneri procedurali ritenuti particolarmente gravosi al fine di garantire l’efficacia degli interventi.

In questa prospettiva, nel mese di **aprile 2014**, su proposta dei gruppi della maggioranza, il Bundestag aveva istituito una Commissione con il compito di lavorare ad una modifica della Legge sulla partecipazione parlamentare all’invio di forze armate all’estero [[Parlamentsbeteiligungsgesetz, BGBl. I n. 17 del 23 marzo 2005, p. 775 ss.](#)], riformulando i diritti di partecipazione del Bundestag, tenendo conto degli sviluppi del processo di integrazione militare nell’ambito della NATO e dell’Unione europea. In particolare, la Commissione avrebbe dovuto riesaminare la disciplina del controllo preventivo del Bundestag, rimodulandone eventualmente l’intensità a seconda delle fattispecie, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia [[BT Drs. 18/766](#) dell’11 marzo 2014].

La Commissione, presieduta dall’ex Ministro della Difesa Volker Rühle, era formata da 12 membri, tra i quali solo quattro deputati (2 CDU/CSU+ 2 SPD); i partiti dell’opposizione difatti, che avrebbero dovuto designare due membri della Commissione, non hanno accettato il mandato e nel corso del dibattito del **20 marzo 2014** avevano

formalizzato la decisione di non partecipare ai lavori; gli altri componenti erano professori universitari ed esperti della materia designati dai due gruppi.

L'opposizione aveva infatti contestato l'ipotesi di un ridimensionamento del potere di indirizzo dell'assemblea in materia, che sarebbe stata implicitamente iscritta nel mandato assegnato alla Commissione. Al riguardo il gruppo dei Verdi aveva presentato una proposta alternativa, che, sul piano procedurale, formalizzava la possibilità di esprimere un voto dissenziente, e, quanto all'oggetto dei lavori, chiariva l'intento di rafforzare i diritti di partecipazione del Bundestag, ed estendeva l'istruttoria alle ipotesi di interventi militari integrati, vale a dire organizzati nell'ambito di più ampie strategie politiche, con la partecipazione di funzionari di polizia e civili [[BT Drs. 18/775](#) del 12 marzo 2014].

La [relazione finale](#) è stata presentata il **15 giugno 2015**. Ad oggi non è stato ancora istruito alcun disegno di legge, tuttavia merita rilevare che tra le proposte formulate dalla Commissione vi è anche una riflessione sull'interpretazione sinora accordata all'art. 7 della Legge sulla collaborazione del Bundestag e del Governo federale negli affari dell'Unione europea [[EUZBBG](#)], che disciplina i diritti di informazione del Bundestag sulla politica estera e della difesa comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea (PSDC).

La legge impegna il Governo federale ad informare “compiutamente, continuamente e tempestivamente” il Bundestag riguardo alla PESC e alla PSDC. Al riguardo, si prevede anzitutto la trasmissione di una c.d. *previsione indicativa*, vale a dire “una sintesi degli atti normativi di cui è previsto l'esame, con una valutazione e una stima circa l'andamento ulteriore dell'esame” (art. 7, primo co., terza frase della legge). In secondo luogo, si riserva al Bundestag la facoltà di richiedere al Governo, ad integrazione, “documenti importanti”, corredati da una sintesi (art. 7, secondo co. della legge).

Finora, come sottolineato dalla Commissione, il Governo si è limitato a trasmettere all'assemblea le c.d. *previsioni indicative*, omettendo di allegare la relativa documentazione. Nella Relazione della Commissione si accoglie la tesi che la PESC e la PSDC debbano essere ricomprese tra le “questioni dell'Unione europea” che l'art. 23, secondo co., secondo alinea, GG affida al potere di indirizzo e controllo del Bundestag. In questa maniera risulterebbe garantito al Bundestag il diritto di essere continuamente aggiornato

al riguardo, anche attraverso la trasmissione tempestiva dei documenti all'esame dei governi nazionali (p. 4 della Relazione).

La questione, vale a dire se i diritti di partecipazione del Bundestag disciplinati dall'art. 23, secondo co., LF, ricomprendano anche i diritti di informazione sulla PESC e sulla PSDC, è attualmente oggetto di un conflitto di attribuzione.

Dinanzi al Tribunale costituzionale federale pende difatti un **ricorso** presentato dal gruppo parlamentare dei Verdi il **3 novembre 2015**.

Il conflitto riguarda la mancata, nonché espressamente denegata, informazione del Bundestag circa il nuovo *Crisis Management Concept*, abbr. CMC formalizzato dal Consiglio dell'Unione europea il **18 maggio 2015**, nell'ambito del quale è stata istituita l'operazione navale dell'Unione europea EUNAVFOR Med, tesa a smantellare la rete del traffico di esseri umani nel Mediterraneo. Il Governo federale, anche successivamente, aveva infatti argomentato che gli obblighi di informazione disciplinati dall'art. 7 della Legge sulla collaborazione del Bundestag e del Governo federale nelle questioni dell'Unione europea non ricomprendono anche la trasmissione del materiale oggetto di discussione nell'ambito del Consiglio Affari Esteri e del Consiglio europeo. In risposta ad una interrogazione scritta, il **24 giugno 2015** il Sottosegretario agli Esteri Michel Roth aveva chiarito che inoltrando alle Commissioni parlamentari competenti il testo del nuovo *Crisis Management Concept* per la missione EUNAVFOR MED già adottato dal Consiglio Affari esteri del **18 maggio 2015**, il Governo federale non aveva inteso ottemperare ad alcun obbligo giuridico, posto che quel tipo di documentazione non sarebbe contemplato dalla legge sulla collaborazione del Bundestag e del Governo federale nelle questioni dell'Unione europea [BT Drs. [18/5455](#), p. 8]. Anche il *non-paper* “*A more active and comprehensive external migration policy of the European Union*” formulato dal Ministro degli Esteri tedesco, assieme ai Colleghi dei governi italiano e francese il **16 giugno 2015** per essere sottoposto al Consiglio Affari esteri dell'Unione europea del **22 giugno** e al Consiglio europeo del **25-26 giugno 2015** esulerebbe dagli obblighi iscritti negli artt. 4 e 7 della Legge [BT Drs. [18/5455](#), p. 8]. Riguardo all'efficacia della missione EUNAVFOR MED (numero delle persone salvate in mare, di trafficanti arrestati) il Governo federale ha riferito al Bundestag il **18 settembre 2015** e il **4 e 6 novembre 2015**

solamente in risposta ad alcune interrogazioni scritte [[BT Drs. 18/6020](#), p. 5; [BT Drs. 18/6603](#), p. 8 e p. 31].

Il **1 dicembre 2015**, il gruppo della Sinistra aveva presentato una proposta di mozione con la quale si chiedeva al Governo federale di rinunciare ad un intervento delle forze armate per la lotta al terrorismo nel quadro degli impegni bilaterali assunti in forza dell'art. 42, comma 7, TUE, e di proporre alla Francia una solidarietà fondata su una diversa base giuridica. Ciò proprio muovendo dall'assunto che la natura bilaterale dei rapporti con il Governo francese avrebbe reso inapplicabili le garanzie di partecipazione del Bundestag iscritte nell'art. 7 della Legge sulla collaborazione del Bundestag e del Governo federale nelle questioni dell'Unione europea [[BT Drs. 18/6974](#), p. 2-3]. La mozione è stata respinta dalla maggioranza il **10 dicembre 2015** [[BT PIPr 18/143](#), p. 1400]

Al Tribunale costituzionale federale spetterà dunque chiarire se, e in che misura, il Bundestag sia chiamato ad assumere una persistente responsabilità rispetto al programma politico iscritto nel Trattato e nella legge di ratifica anche con riguardo allo sviluppo di politiche comuni per la lotta al terrorismo islamico.